

Il danno per la pubblica amministrazione sarebbe consistito nel danno ambientale, nelle spese necessarie per provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza del siti, nonché nelle spese sostenute per i procedimenti amministrativi.

Con riferimento ai procedimenti che hanno visto coinvolta la criminalità organizzata di stampo camorristico, la dottoressa Ribera, nel corso delle audizioni effettuate innanzi a questa Commissione parlamentare, ha sottolineato più volte come la contestualizzazione degli illeciti traffici in ambito camorristico è stata possibile grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Ha dichiarato, testualmente:

« Senza un collaboratore che testimoni che un soggetto faceva il traffico dei rifiuti perché era il braccio economico del clan al quale pagava una percentuale dei profitti, l'aggravante dell'articolo 7 legge 203 del 1991 non è contestabile per quanto riguarda il traffico organizzato dei rifiuti, le fatture per operazioni inesistenti, il disastro ambientale, e ancor più non sarebbe possibile ricostruire il 416-bis. Nelle ultime investigazioni delle quali mi sono occupata, il braccio economico del clan Mallardo è stato individuato in due fratelli Dell'Aquila latitanti solo grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno consentito, come nel caso del clan Belforte o di Marano Giorgio e di Cardello per il clan Bidognetti, di colorare l'illiceità agganciandola alla mafia ».

Ha poi tracciato due punti di analisi.

Ordinariamente la società collegata al gruppo camorristico si inserisce in due settori specifici della gestione del rifiuto: l'attività di intermediazione e l'attività smaltimento illecito sul territorio.

L'impresa legata al gruppo camorristico non è quella che produce il rifiuto, ma quella che effettua attività di intermediazione e di smaltimento.

Attraverso l'attività di intermediazione si esercita una vera e propria attività monopolistica in un determinato circuito, sicché nessuno, al di fuori di colui che esercita questo tipo di controllo, potrà mai intermediare il rifiuto da smaltire su quel determinato territorio.

L'attività di smaltimento illecito sui terreni rappresenta l'altra faccia del controllo camorristico: non solo controllo del mercato, come nell'intermediazione, ma anche controllo del territorio in senso tecnico:

« questa gente poteva smaltire perché aveva il controllo di tutti gli agricoltori della zona, come nel caso di Marano Giorgio. Abbiamo interessanti intercettazioni in cui si dichiara: "questa è zona nostra, quindi stiamo a posto", perché esiste il controllo di tutto quel luogo. D'altra parte, in questa sede raccontai un altro elemento emerso dall'operazione Re Mida. Da alcune telefonate di Diana Raffaele collegato a Cardello e a Roma Elio, e a loro volta collegati ai casalesi e agli Schiavone, si è appreso che per smaltire avevano apprestato una rete di pastori (si sentivano i campanacci nelle telefonate) che li

avvisavano di eventuali controlli delle forze dell'ordine sul territorio, affinché non scaricassero se c'era un a pattuglia della forestale o della Guardia di finanza ».

In sostanza, ha aggiunto la dottoressa Ribera, una simile « efficienza » si raggiunge solo laddove vi sia un controllo assoluto del territorio.

Si è quindi passati dalla figura del camorrista imprenditore alla figura dell'imprenditore camorrista.

Mentre prima soggetti notoriamente conosciuti come camorristi gestivano, direttamente o tramite prestanome, imprese che operavano nel settore dei rifiuti, ora alcuni imprenditori hanno un controllo quasi monopolistico di alcuni ambiti di questo settore, ma in realtà rappresentano il braccio economico del clan.

Si tratta di una forma ancora più raffinata, se così si può dire, di infiltrazione della camorra nel settore dei rifiuti (come in ogni altra attività economica dalla quale possano ricavarsi illeciti profitti).

Si sfumano ancora di più per gli investigatori, come anche per gli operatori economici, i confini tra economia legale ed economia illegale e si diffonde in maniera subdola e penetrante la forza della criminalità organizzata. Forza che si manifesta nella capacità di determinare posizioni di monopolio o quasi, di condizionare le scelte imprenditoriali dei titolari delle imprese, della capacità di condizionare gli acquisti dei mezzi, i prezzi dello smaltimento, i lavoratori da assumere.

Non è facile, ha proseguito il pubblico ministero, individuare la figura dell'imprenditore camorrista. È stato necessario uno sforzo investigativo molto forte e pervicace, acquisendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, debitamente riscontrate, per dimostrare che, per esempio, Buttone Giuseppe non era un operatore economico che agiva più o meno legalmente, ma era la persona di riferimento del clan Belforte, il quale gestiva il settore dei rifiuti insieme a Di Giovanni Pasquale, suo alter ego.

Si vantava di lavorare da venti anni in questo settore, offendosi di essere considerato un camorrista.

3.3.4.2 *Il procedimento a carico del clan « Belforte »*

I reati oggetto del procedimento (proc. pen. n. 42972/05 mod. 21 — doc. 111/2) concernono essenzialmente l'inserimento del clan Belforte, operante prevalentemente nella provincia di Caserta, nel settore dei rifiuti attraverso l'attività estorsiva ai danni di imprenditori del settore, nonché attraverso la gestione diretta, sia pure per il tramite di prestanome, di società o comunque di imprese operanti nel campo dello smaltimento dei rifiuti.

Si tratta di un procedimento particolarmente significativo, in quanto fornisce un quadro molto netto delle modalità di inserimento della criminalità organizzata di stampo camorristico nel settore dei rifiuti, e della, per così dire, progressione criminosa che si è registrata nella condotta di tali consorterie criminose, le quali, dall'esercizio di attività estorsive sono poi passate all'esercizio di attività di gestione diretta.

Secondo quanto si legge nel corpo dell'ordinanza emessa dal Gip, l'inserimento del clan Belforte nel settore produttivo della gestione dei rifiuti ha percorso quattro diverse linee guida, costituite:

dalla creazione di società, quale la Ecomediterranea Srl, che imponevano ai titolari delle piccole e medie attività artigianali operanti nel casertano il loro intervento nella intermediazione dello smaltimento dei rifiuti, i quali venivano poi conferiti presso ulteriori enti giuridici (quale la Srl Ecopartenope) soltanto formalmente distinti dalle prime (ciò che consentiva agli affiliati al clan Belforte di moltiplicare i profitti derivanti dalla imposta attività di intermediazione);

dalla creazione di società (quali la sas Ni. Co. Service Ecologica, la Waste Service Srl e la Sa. Ma. sas di Umberto Salvatore Martino & C.) radicalmente prive di impianti e di struttura (società cartiere), aventi come proprio scopo soltanto ed esclusivamente quello di dare luogo ad un giro (carosello) di fatture false (f.o.i.) utilizzate per dissimulare gli ingenti ricavi generati dall'attività di gestione dei rifiuti condotta anche in maniera illegale;

dalla creazione di società (quali la Società Ecologica Meridionale SpA, la Enertrade Srl, la Ecopartenope Srl, la Cepi Ambiente sas, la Bio. Com. sas, la Pi.Sa. Srl Ambiente) dotate di adeguati impianti e di idonea struttura, attive nel settore produttivo della gestione dei rifiuti, ove agivano anche in maniera irrispettosa degli obblighi di legge (all'uopo servendosi, allo scopo di dissimulare gli ingenti ricavi conseguiti, delle f.o.i. emesse dalle società cartiere innanzi indicate);

dalla esecuzione di azioni di matrice estorsiva in danno dei soggetti produttivi posti al di fuori dell'orbita del clan Belforte, operanti nel casertano nel medesimo settore economico della gestione dei rifiuti (quali Iavazzi Francesco ed il Ricci Antonio).

Figure di decisivo rilievo e di fondamentale importanza nelle complessive vicende illecite in esame sono state ritenute quelle di Buttone Giuseppe e di Di Giovanni Pasquale, nella loro veste di affiliati al clan Belforte incaricati, a partire dagli anni '90, dagli esponenti di vertice dell'associazione (e segnatamente da Belforte Salvatore, almeno sino agli anni 1996 -1997, momento a partire dal quale tale soggetto non verrà più a svolgere un ruolo attivo e diretto nelle complessive operazioni antigiuridiche che formano oggetto della provvedimento cautelare, a cagione della sofferta restrizione carceraria) a svolgere il ruolo di plenipotenziari nel settore della gestione dei rifiuti.

Sono state ritenute rilevanti le dichiarazioni provenienti da plurimi collaboratori di giustizia organicamente inseriti nella struttura del clan Belforte di Marcianise (quali Froncillo Michele, Nocera Giacomo, Nocera Pietro e Gerardi Antonio) e da imprenditori del settore dei rifiuti operanti nel casertano sottoposti alla pressione di natura estorsiva promanante dagli aderenti all'indicata compagine di stampo camorristico (quali Ricci Antonio, titolare della Ecorec Srl, e Iavazzi Francesco, titolare della Impresud Srl).

Ulteriori e importanti elementi di prova sono stati rappresentati dagli esiti del servizio di intercettazione ambientale.

Con specifico riferimento alle contestazioni, e per meglio delineare l'oggetto delle indagini svolte dalla procura, si evidenzia quanto segue:

A carico di Buttone Giuseppe e Di Giovanni Pasquale è stato contestato il reato di cui all'articolo 416-*bis* c.p. per avere fatto parte, con Belforte Salvatore (per il quale la procura ha proceduto separatamente) con funzione di capo insieme al fratello Belforte Domenico ed altri in corso di identificazione, di un'associazione di tipo camorristico operante prevalentemente nella provincia di Caserta (associazione criminale denominata «clan Belforte» o «clan dei "Mazzacane"»).

Le attività dell'associazione erano tese ad acquisire in modo diretto il controllo del territorio, attraverso la commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona (tra cui anche omicidi), contro il patrimonio (tra cui anche estorsioni), di delitti di traffico illecito di rifiuti e di falsificazioni di documenti di trasporto degli stessi. L'associazione operava anche attraverso una fitta rete di reati fiscali, di bancarotta, riciclaggio e reimpiego di denaro, in modo tale da conseguire il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali ed, in particolare, del settore dei rifiuti, al fine di trarre profitti o vantaggi economici per sé e per altri.

Buttone Giuseppe e Di Giovanni Pasquale avrebbero operato con funzione di promotori ed organizzatori dell'associazione nei settori del traffico illecito organizzato di rifiuti e nel riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, e con funzione di partecipi nel settore delle estorsioni.

L'associazione avrebbe operato, secondo quanto si legge nell'imputazione provvisoria della fase cautelare, dal 1998 fino al 2009 («accertato in Marcianise dal 1998 fino alla data del marzo 2009»).

I reati fine dell'associazione sono stati contestati ad una serie di soggetti, unitamente all'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203 del 1991 per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica denominata clan «Belforte».

Risulta contestato il reato di traffico illecito organizzato di rifiuti, ai sensi dell'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006, traffico attraverso il quale sarebbero stati conferiti presso l'impianto della società SEM SpA (società di fatto gestita anche da esponenti del clan Belforte) quantomeno 6.200 tonnellate di rifiuti provenienti dalla bonifica degli alvei (già oggetto di bonifica) ubicati nella zona nolana e gestiti dalla società Recam SpA (organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 163 del 2006).

Ai rifiuti veniva attribuito il falso codice CER 170904 (rifiuti provenienti da demolizione) in luogo del prescritto codice CER 200301 (rifiuti urbani indifferenziati).

La società Recam, a mezzo di Scialdone Antonio (Direttore tecnico in seno alla predetta società), inviava tali rifiuti alla SEM in forza dell'appalto assegnato alla stessa società, anche se essa non era in possesso delle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 9, ovvero quella delle attività concernenti le bonifiche.

I gestori della società SEM, ottenuto l'appalto, attribuivano il falso codice CER ai rifiuti provenienti dalle bonifiche, falsificando altresì tutti i relativi documenti di trasporto (FIR) e inviandoli alla società Edilcava ed alla società Liccarbblock.

I gestori delle società Nico e Waste Service rilasciavano false fatture per le operazioni di gestione di tali rifiuti in relazione all'attività di intermediazione di essi.

In tal modo gli indagati avrebbero conseguito un "ingiusto profitto" di almeno euro 1.550.000.

I fatti risultano contestati in Marcianise ed altri luoghi dall'aprile 2004 all'agosto 2005.

Il reato di traffico illecito organizzato di rifiuti, come sopra descritto, sarebbe stato commesso attraverso una serie di atti falsi (in particolare i formulari di identificazione dei rifiuti, ai quali veniva attribuito il codice CER 170904 – rifiuti provenienti da demolizioni – in luogo del codice CER 200301 – rifiuti urbani indifferenziati), di reati di abuso d'ufficio, in relazione all'illegittima assegnazione della gara d'appalto alla società Sem SpA, ottenuta pur in mancanza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

È stata inoltre anche contestata agli indagati una truffa ai danni dello Stato.

Attraverso le condotte sopra descritte sarebbe stata infatti indotta in errore la Recam SpA e l'ingiusto profitto conseguito dagli indagati sarebbe consistito nelle:

somme ricavate dalla gestione dei rifiuti classificati con falso codice CER presso impianti che non erano abilitati alla gestione di essi;

spese non sostenute per le prescritte operazioni di trattamento e recupero o smaltimento;

remunerazione per lo smaltimento effettuato, invece, in maniera illecita, per complessivi euro 1.550.000.

È stato poi contestato un ulteriore traffico illecito di rifiuti nel quale risultano sempre coinvolti (tra gli altri) Belforte Salvatore, Buttone Giuseppe e Di Giovanni Pasquale, quali gestori di fatto della società Enertrade Srl, i quali avevano ricevuto presso l'impianto Enertrade quantomeno 17.555.560 tonnellate di fanghi provenienti dal depuratore pubblico di Marcianise (CE) a cui avevano attribuito il falso codice CER 170904 (rifiuti provenienti da demolizione) in luogo del prescritto codice CER 190203 (miscuglio di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi) e li avevano inviati poi all'impianto Ecoriciclo.

Con un conseguente "ingiusto profitto" di almeno euro 1.200.000 (euro un milione e duecentomila) per i gestori della società Enertrade ed Ecoriciclo (i fatti risultano contestati in Marcianise ed altri luoghi negli anni 2006, 2007 e 2008).

Anche in questo caso i traffici sarebbero stati consumati attraverso la predisposizione di atti pubblici di contenuto falso e, segnatamente, dei "formulari di identificazione rifiuti" (FIR) nei quali i

rifiuti che venivano classificati con codice CER 170904 (rifiuti provenienti da demolizione) in luogo del prescritto codice CER 190203 (miscuglio di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi).

Sono stati contestati diversi reati di riciclaggio e di reimpiego (articolo 648-*bis* e 648-*ter* c.p.) nonché il reato di cui all'articolo 12 quinquies decreto legge n. 306 del 92, convertito in legge n. 356 del 1992, tutti aggravati dall'articolo 7 legge 203 del 91.

In sostanza, sono state elevate le imputazioni per tutta una serie di attività attraverso cui venivano riciclati o reimpiegati in attività produttive gli illeciti profitti ricavati dal clan Belforte attraverso la commissione dei reati propri dell'associazione.

Sono state, altresì, contestate le condotte relative ad una serie di intestazioni fittizie di beni, operata al fine di sottrarli a future possibili misure di prevenzione patrimoniali.

Sempre dal corpo dell'ordinanza si evince come il clan Belforte condizionasse l'operato delle imprese attive nel settore dei rifiuti anche attraverso le classiche attività estorsive.

Nell'ordinanza vengono contestati una serie di fatti estorsivi commessi ai danni di Ricci Antonio – gestore della società Ecorec Srl – operante nel settore dei rifiuti con sede operativa in Marcianise.

In particolare:

non appena Ricci Antonio avviava la sede operativa della Ecorec nel territorio di Marcianise, Buttone Giuseppe e Di Giovanni Pasquale si presentavano presso il suddetto impianto e chiedevano di lui;

Di Giovanni Pasquale, poi, – riferendosi alla succitata “visita” all'impianto Ecorec di Marcianise effettuata con Buttone Giuseppe – chiedeva a Ricci Antonio per conto del clan Belforte la dazione di una somma a titolo di estorsione, somma richiesta e dovuta per il solo fatto che il Ricci aveva avviato un'attività imprenditoriale nella zona controllata dal citato clan;

Di Giovanni Pasquale e Buttone Giuseppe, in seguito, conducevano Ricci Antonio al « cospetto » del capoclan Belforte Salvatore, il quale definiva l'ammontare della cifra da corrispondere a titolo di estorsione in 20 milioni di lire ed imponeva la modalità del pagamento;

Ricci Antonio, alla presenza di Di Giovanni Pasquale, consegnava la somma di 20 milioni di lire nelle mani di Belforte Salvatore nella cucina della abitazione del predetto sita in Marcianise alla via Legnano n. 28 (Il fatto è stato contestato in Marcianise in data prossima al Natale 1996 o 1997).

Le estorsioni messe in atto dal clan Belforte nei confronti di imprenditori della zona si articolavano attraverso ulteriori modalità, sicchè l'imprenditore Ricci Antonio veniva costretto:

ad espletare il servizio di trasporto di rifiuti speciali (consistenti nei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione di Marcianise) ad un prezzo molto al di sotto di quello di mercato;

a dotarsi di un maggiore numero di automezzi per effettuare la suddetta attività di trasporto rifiuti in modo da svolgere il servizio imposto in maniera più efficiente, e ciò a titolo di estorsione « a monte », dovuta per il solo fatto di svolgere attività imprenditoriale nel territorio di influenza del clan Belforte;

ad effettuare, con i mezzi delle società Antonio Ricci S.n.c. e Antonio Ricci Srl, il servizio di trasporto di rifiuti speciali (consistenti nei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione di Marcianise), rifiuti intermediati dalla ditta SEM – società gestita dallo stesso Di Giovanni Pasquale insieme a Buttone Giuseppe per conto di Belforte Salvatore – che era priva di qualsivoglia autorizzazione al trasporto dei rifiuti;

fissare per tale prestazione un prezzo molto al di sotto di quello di mercato (ovvero lire 15 per ogni chilo di rifiuti trasportato in luogo del prezzo di mercato ammontante a lire 30 per chilo) (fatti contestati come commessi in Marcianise negli anni 1998/1999).

Ricci Antonio era stato inoltre costretto, con minacce ed intimidazioni implicite di matrice camorristica, a smaltire i rifiuti provenienti dallo stabilimento Cirio di Caivano trasportatandoli presso l'impianto cogestito da Pellini Giovanni sito in Acerra, proprio al prezzo imposto da Pellini Giovanni e da Buttone Giuseppe, nonché a disporre – in seguito alle stringenti richieste e pressioni effettuate in tal senso da Buttone Giuseppe quale esponente del clan Belforte – la cessione, a favore dei gestori dell'impianto Pellini, di parte del credito vantato dallo stesso Ricci Antonio nei confronti della società Cirio (i fatti risultano contestati in Acerra in data successiva e prossima al 1996).

Le fonti di prova utilizzate sono state rappresentate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, riscontrate da ulteriori elementi di prova (di natura dichiarativa e documentale), nonché dai risultati delle intercettazioni telefoniche.

Particolarmente utili si sono rivelate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Froncillo Michele, soggetto che all'interno del clan Belforte era giunto a rivestire ruoli di particolare importanza segnatamente in qualità di gestore della cassa di tale gruppo tra la seconda metà degli anni '90 ed i primi anni del 2000.

Di seguito si riportano alcune significative dichiarazioni riportate nell'ordinanza:

Interrogatorio del primo agosto 2007:

« ...omissis... I rapporti con il comune di Caserta erano tenuti da...omissis...In quell'incontro si stabilì che – da allora – il Ricci avrebbe pagato ai Belforte. Successivamente, poiché si comprese che l'affare dei rifiuti speciali era molto remunerativo, Pinuccio Buttone con Di Giovanni Pasquale e...con l'appoggio del clan imposero progressivamente al Ricci di farsi da parte e lo sostituirono in tutto, anche se non so dire nello specifico con quali modalità tecniche. Fatto sta che il Buttone ha assunto nel settore dei rifiuti speciali insieme a Di Giovanni Pasquale e...una grande forza, non solo nella provincia di Caserta ma anche in altri territori... »;

Interrogatorio del 21 settembre 2007:

« (...) La risorsa economica principale del Buttone è rappresentata dalle imprese nel settore dei rifiuti speciali. La ditta principale che è stata incamerata da Pinuccio Buttone e da Di Giovanni Pasquale è la Sem... Il gruppo Belforte con la forza della intimidazione obbligò le ditte che gestivano i rifiuti a cedere le loro quote all'impresa di Di Giovanni Pasquale alla quale partecipava in maniera occulta Buttone Pino. In questo modo gli appalti relativi allo smaltimento dei rifiuti furono accaparrati da questa ditta... »;

Interrogatorio del 17 ottobre 2007:

« ...A.D.R. per quanto è a mia conoscenza, il clan Belforte incomincia in maniera organica ad occuparsi delle attività illecite legate alla gestione di rifiuti a far data dal 1994. (...) nel 1996/97 ci fu una riunione (...) A.D.R. nella riunione di cui ho detto, si decise di non accontentarsi più delle somme ricevute a titolo di estorsione, ma di fare inserire il clan Belforte appieno nella gestione dei rifiuti mediante società direttamente riferibili a uomini del Belforte. Dico che l'intenzione era quella di gestire in maniera sistematica il settore dei rifiuti perché si pensò di creare società operanti in questo specifico campo — ho partecipato anch'io attivamente a riunioni aventi tale oggetto — e nel mettere uomini del Belforte nei vari consigli di amministrazione. Ciò era possibile anche grazie la fattiva collaborazione di Napolitano Pasquale e di Moretta Salvatore che erano già inseriti nella società SEM.

Dopo l'ingresso della SEM di Buttone Pino e Di Giovanni Pasquale e dopo l'utilizzazione della società del Ricci da parte degli stessi (anche per creare la liquidità per il pagamento degli stipendiati degli affiliati al clan come ho già detto in altri interrogatori), Buttone e Di Giovanni sono diventati veri e propri monopolisti della gestione dei rifiuti; in poche parole tutta la gestione dei rifiuti in Marcianise e paesi limitrofi passava per le società di Buttone e Di Giovanni »

Interrogatorio dell'11 gennaio 2008:

« ADR: Come ho già accennato nel verbale del ...OMISSIS... e gli altri suoi parenti (anche quelli che non portano il suo cognome) erano e sono perfettamente inseriti nella gestione dei rifiuti. Essi riuscivano ad acquisire appalti, anche con la regione Campania, per la gestione dei rifiuti speciali e solidi urbani. Ricordo, infatti, che ho saputo direttamente da Buttone Bruno, Buttone Pino, Gino Trombetta e ...OMISSIS... — che conosco tutti personalmente in quanto li ho spesso frequentati — del fatto che essi erano riusciti ad ottenere alcuni appalti mediante alcune società riconducibili alla gestione della regione Campania e denominate ...OMISSIS... e Recam. »

Ulteriori elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria sono stati acquisiti sulla base delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia quali Nocera Giacomo, Nocera Pietro, Gerardi Antonio nonché dagli imprenditori Ricci Antonio e Iavazzi Francesco, riscontrati da accertamenti bancari, verifiche documentali, intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Per quanto poi riguarda il cosiddetto triangolo della morte della zona Nolana tra Acerra Nola e Marigliano, gli imputati, i Pellini, avevano due impianti nell'acerrano, ma non è stato possibile individuare tutti i luoghi di sversamento dei rifiuti anche a causa del clima di omertà che circonda questo tipo di illeciti.

Mentre nel cosiddetto triangolo della morte gli smaltimenti illeciti avvenivano prevalentemente in terreni o canali, la zona del giuglianese, storicamente occupata da cave, molte delle quali in disuso, era interessata da smaltimenti illeciti in cave.

Tale tematica è stata oggetto dell'operazione cosiddetta « Mazzettus », cui si è fatto sopra riferimento, per l'attribuzione di provvedimenti di autorizzazione per lo sfruttamento di queste cave; all'esito del giudizio di primo grado tutti gli imputati sono stati condannati.

Si tratta di un tipo di smaltimento illecito che comporta conseguenze devastanti, ancora peggiori degli sversamenti puri sul terreno, perché si tratta di cave che hanno una capienza enorme, e che ancora non risultano essere state oggetto di bonifica.

3.3.4.3. *Il procedimento a carico di Ucciero Ludovico*

Sempre nell'ottica dell'approfondimento dell'infiltrazione camorristica nel settore dei rifiuti, la Commissione ha acquisito copia dell'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti di Ludovico Ucciero (nonché applicativa della misura cautelare reale di sequestro preventivo relativamente a beni posseduti direttamente o tramite interposte persone dall'indagato), per concorso esterno in associazione mafiosa di stampo camorristico (procedimento 45132/09 RGNR doc 823/1).

Il procedimento è di particolare interesse in quanto nell'ordinanza emessa dal Gip viene delineta la figura di uno dei più importanti collaboratori di giusitizia nel settore del traffico di rifiuti, Gaetano Vassallo.

Risulta contestato a carico di Ludovico Ucciero il reato di cui all'articolo 416-bis I. II. III. IV. V. VI. VII ed VIII comma c.p. « perché concorreva esternamente all'associazione camorristica denominata clan dei casalesi, gruppo Bidognetti, in quanto, pur non essendo stabilmente inserito nella predetta compagine criminale, operava sistematicamente con gli associati e specificamente con DI Caterino Emilio, Verde Enrico, Guida Luigi, Spagnuolo Oreste, esponenti di spicco delle predetta compagine criminale e, nel tempo, “capozona” del territorio di Castelvoturno, nonché con altri affiliati, fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento della suddetta associazione camorristica.

In particolare, in qualità di gestore di fatto delle seguenti società:

La Castellana di Cassandra Angela & C. s.n.c,

La Castellana di Ucciero Ludovico & C. s.n.c,

Ecologia Euroambiente di Ucciero Luigi e C. s.n.c.
tutte esercenti attività nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti speciali (liquidi e solidi), operava sistematicamente con i

predetti esponenti del clan dei casalesi aggiudicandosi, proprio in forza di tale collegamento:

le commesse e gli appalti per il servizio di espurgo degli scarichi fognari nel territorio di Castelvolturmo e per il trasporto dei fanghi dal depuratore Foce Regi Lagni di villa Litemo nonchè per il servizio di trasporto e smaltimento del percolato (rifiuto speciale liquido) prodotto nella discarica Parco Saurino » del comune di Santa Maria La Fossa;

le commesse per il deposito dei rifiuti solidi urbani nel periodo della cd. emergenza rifiuti (fin dall'inizio degli anni 2000);

la commessa per il posizionamento dei cassoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune di Mondragone riuscendo, pertanto, ad ottenere ingenti profitti ed a porsi in una posizione privilegiata rispetto ad altri operatori economici proprio in forza del suddetto collegamento con gli esponenti dei casalesi, procurando, nel contempo, alla citata organizzazione camorristica ingenti profitti in forza della sua attività imprenditoriale in quanto versava parte dei proventi ai "capozona" del gruppo Bidognetti che, a loro volta, riversavano tali somme nella cassa del clan ».

I fatti sono stati contestati fino all'anno 2009 in Mondragone. ».

Secondo quanto si legge nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, le fonti di prova a carico di Ucciero Ludovico sono rappresentate, essenzialmente, dalle dichiarazioni convergenti di plurimi collaboratori di giustizia "che ne hanno seguito sin dagli esordi le fortune imprenditoriali, parallele a quelle del clan al quale ha fornito il contributo costante in termini economici, ricevendone in cambio la garanzia del monopolio nel settore del trasporto dei fanghi da depurazione e poi riuscendo, con la forza intimidatrice propria dell'associazione, ad estendere la propria attività in settori collaterali e collegati a quello del trasporto dei fanghi".

Anche il collaboratore di giustizia, Gaetano Vassallo, ha fornito importanti elementi conoscitivi. Si riportano alcuni passaggi dell'ordinanza:

« La capacità dell'Ucciero di strumentalizzare il rapporto con il clan dei casalesi per ottenere, a fronte dei pagamenti di costanti somme di denaro, illeciti vantaggi nel settore dei rifiuti, è poi icasticamente descritta da Vassallo Gaetano.

Quest'ultimo, già imprenditore operante per conto del clan dei casalesi nei settori alberghiero, immobiliare ed in quello dello smaltimento dei rifiuti nel litorale domizio, ha illustrato le modalità operative della struttura criminale di cui era partecipe.

Dalla lettura del decreto di fermo del pubblico ministero emesso nell'ambito del procedimento penale n. 13118/08 emerge che lo stesso ha iniziato a collaborare con la giustizia avendo ricevuto richieste estorsive e gravissime minacce da componenti del "clan dei casalesi — gruppo Bidognetti". La collaborazione intrapresa dal predetto nell'anno 2008 ha consentito in particolare all'autorità giudiziaria di acquisire, nell'ambito dei procedimenti penali n. 15968/08, n. 26007/06 e n. 2603 1/05, importanti riscontri in ordine a diversi episodi inerenti al traffico e allo smaltimento illecito di rifiuti,

commessi tramite il sodalizio criminale casalese, avendo lo stesso ricoperto un ruolo apicale relativamente all'aspetto imprenditoriale-finanziario. ».

Così viene delineata nell'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del procedimento penale n. 15968/08 la figura di Vassallo Gaetano:

« L'importanza dell'impegno dichiarativo dal Vassallo Gaetano e della sua conseguente attendibilità viene enfatizzata e riconosciuta nel provvedimento di sequestro dei beni, disposto nell'ambito del presente procedimento nei riguardi di tutti i componenti stessi della famiglia Vassallo (...) Si tratta di risorse finanziarie, quelle sequestrate a Chianese ed alla famiglia Vassallo, liquide o suscettibili di conversione in denaro, largamente sufficienti per finanziare lo sviluppo e la realizzazione di un piano di bonifica da parte delle amministrazioni attive competenti, fondamentale per l'eliminazione dell'elevato pericolo — diretto ed indiretto — per la salute pubblica.

Giova osservare come uno degli elaborati di consulente tecnico, disposto in fase d'indagine in relazione al sovra-utilizzo dei siti di discarica Resit, trasmessa agli Enti onerati delle operazioni di bonifica, accertava l'inquinamento della falda acquifera sottostante alla discarica RESIT, con un suo "culmine non più tardi di 55 anni" a partire dal deposito della relazione (riferibile al 2006). Il tutto acclarato grazie alla collaborazione del Vassallo, preciso nell'indicare la tipologia di rifiuti pericolosi, oggetto di smaltimento nella discarica. Per tratteggiare la rilevanza del nuovo collaboratore di giustizia ed il suo pregresso ruolo, si rappresenta che il Vassallo Gaetano è membro di un'ampia famiglia, costituita dai genitori, da una sorella e da otto fratelli, che, a partire dagli inizi degli anni '80, si è sempre ed esclusivamente occupata di gestione dei rifiuti, impegnandosi inoltre nella sola attività di reimpiego dei relativi profitti, nel settore immobiliare. È la gestione dei rifiuti il settore imprenditoriale nel quale la famiglia Vassallo ha sempre ed esclusivamente operato, in maniera illecita come emerge dai pregressi atti dell'indagine e come ammesso dal collaboratore di giustizia Vassallo Gaetano. Al riguardo, tra le tante che saranno appresso riportate, significativa e riassuntiva del "sistema" che ruota intorno alla gestione dei rifiuti, è la dichiarazione resa in data 29 maggio dal c.d.g. nella parte in cui testualmente afferma:

omissis ... in poche parole. tutto il sistema dei rifiuti — sia gli RSU che i rifiuti speciali, nelle diverse fasi della gestione stessa (ad esempio trasporto, smaltimento, raccolta) era completamente gestito e controllato dalla criminalità organizzata e ciò sia nel periodo in cui la raccolta era affidata ai privati, sia nel periodo in cui la gestione è poi passata al pubblico (ecoballe ect.. omissis,.. non era assolutamente possibile che una società non collegata e/o non indicata da uno dei clan operanti nelle zone ove i rifiuti venivano gestiti potesse avere anche solo una piccola parte di lavoro: chi operava nel settore dei rifiuti lo faceva se e solo se era stata previamente individuata dalla criminalità organizzata e questa aveva dato il suo *placet*. In sostanza un camion di una ditta non "collegata" non avrebbe mai potuto lavorare (caricare, scaricare, movimentare rifiuti) per uno

di questi “siti”. Per siti mi riferisco in realtà a tutta la zona della provincia di Caserta e del Napoletano ...(omissis). (...)».

Le risultanze, dunque, danno conto dell'esistenza di un grave quadro indiziario a carico dell'Ucciero rispetto all'ipotesi di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso denominata *dan dei casalesi* e in particolare del « gruppo Bidognetti ».

Senza ripercorrere le convergenti dichiarazioni di cui si è dato conto, basti rilevare che tutte le fonti di accusa sono concordi nell'attribuire all'Ucciero il ruolo di soggetto collegato con personalità di spicco di rilievo camorristico (le quali tra l'altro in più di una occasione sono proprio i soggetti che tali dichiarazioni rendono: Diana Luigi, di Caterino Emilio, Verde Enrico, Spagnuolo Oreste) operanti nella zona, accordandosi con le quali, in reciproco rapporto di scambio e utilità, egli riusciva a garantirsi vantaggi imprenditoriali di altrimenti impossibile ottenimento, fornendo di converso un costante e rilevante contributo di ordine economico alle casse dell'associazione.

Tale conclusione appare immune da rilievi di ordine critico pur tenuto conto della apparente distonia derivante dalle dichiarazioni, risalenti agli anni 2000, rese da Gallo Alfonso, amministratore della società CSMI (società di impianti industriali gestore del depuratore di Villa Literno). Costui in data 8 aprile 1998 riferiva: omissis... Nel corso degli anni, la CSMI ha ricevuto dal sindacato RS LI, notevoli pressioni per l'assunzione di dipendenti da scegliersi nell'ambito locale. Le indicazioni del sindacato sono state quasi sempre di carattere nominativo tranne che per il personale con funzioni direttive. Le indicazioni del sindacato sono state fatte quasi sempre da Di Fraia Raffaele e tale Vitone, quest'ultimo deceduto per infarto.

Il Di Fraia è stato prima rappresentante della R.S.U (Rappresentanza Sindacale di Cantiere della FIM CISL) e, poi, membro direttivo della stessa FIM CISL... Omissis

Da parecchi anni, la società Castellana di Castelvoturno, in base ad un regolare contratto di sub-appalto con la CMSL, trasporta i fanghi in discariche autorizzate, La Castellana ha svolto sempre con puntualità e con regolarità il proprio lavoro. Nel settembre del 1997, Di Fraia Raffaele, non ricordo se nel mio ufficio di Napoli ovvero negli uffici ove è sito il depuratore, mi disse che sarebbe stato opportuno che io avessi rescisso il contratto con la Castellana ed avessi affidato il trasporto dei fanghi ad una ditta locale facente capo a suoi amici. ... omissis...

Nelle successive dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 7 marzo 2000 il Gallo così ricostruiva i rapporti e le modalità di affidamento degli appalti per lo smaltimento dei fanghi derivanti dall'attività di depurazione.

In pratica, il Di Fraia Raffaele indicava a me personalmente ovvero a me ed a mio zio, quali erano le ditte che dovevamo incaricare per il trasporto dei fanghi (ciò iniziò fin da quando attivammo l'impianto). Inoltre, il Di Fraia Raffaele ci indicava le discariche presso le quali i fanghi dovevano essere formalmente portati.

Dico formalmente in quanto fino al 1989 circa, anno in cui entrò in vigore una normativa più rigorosa sulla documentazione accompagnatoria dei fanghi, i fanghi stessi venivano smaltiti selvaggiamente

nella campagne circostanti, a parte i periodi in cui utilizzavamo una discarica interna (nei periodi in cui utilizzavamo la discarica interna eravamo, comunque, costretti ad incaricare i trasportatori indicati dal Di Fraia Raffaele); dopo il 1989, venne introdotto l'obbligo della bolla accompagnatoria e, da allora, non è stato più possibile per le organizzazioni criminali versare tutti i fanghi nelle campagne per cui, seppure continuavano a farlo, lo facevano in misura ridotta. La documentazione che ci veniva prodotta era regolare e noi pagavamo per uno smaltimento completo di tutti i fanghi; tuttavia, stando sugli impianti, i miei collaboratori mi dicevano che le cose andavano così. Inoltre, il prezzo che ci veniva praticato, sia dai trasportatori sia dai titolari delle discariche, era un prezzo che, seppure non era esageratamente elevato, era di circa il 5-20 per cento superiore a quello di mercato. ... Omissis... queste ditte che ci venivano proposte ed indicate dal Di Fraia Raffaele era come se operassero nel regime di monopolio. ... Omissis... L'affare trasporto-smaltimento dei fanghi, fino all'emanazione dei decreti prefettizi, rappresentava, per chi stava dietro al Di Fraia Raffaele, un giro di affari di 700 milioni di lire annui. ... Omissis... Il nostro referente all'interno della Castellana, quello che appariva il gestore od il titolare della stessa, era ed è Ucciero Ludovico.

Omissis... La stessa ditta Castellana che, più o meno in quel periodo, iniziò a lavorare per noi, pur avendo ricevuto l'assenso del Di Fraia Raffaele, inspiegabilmente, per alcuni mesi smise di fornirci il servizio per, poi, riprenderlo, in seguito. ... Omissis... Sicuramente tutti i trasportatori liternesi che operarono con noi fino al 1990 ci furono indicati dal Di Fraia ... omissis...

Tali ultime dichiarazioni, relative alla necessità che le ditte appaltatrici del servizio di trasporto e smaltimento fossero preventivamente autorizzate dal Di Fraia, quale rappresentante del clan riconducibile a Bidognetti, e che, quindi, anche la Castellana avesse originariamente ricevuto un siffatto nulla osta, valutata unitamente alla "inspiegabile" sospensione del servizio, consente di ritenere plausibile che proprio questo momento individui il punto di passaggio e di mutamento dei rapporti da mera vittima a colluso) tra l'Ucciero e la criminalità che, in quel territorio aveva l'assoluto controllo di ogni iniziativa imprenditoriale che volesse operare nell'indotto derivante dalla gestione del depuratore (...).

3.3.4.4. *Il procedimento a carico di Fabozzi Enrico e altri*

È evidente che la figura di quello che viene definito l'imprenditore camorrista è tanto più forte quanto maggiore è la legittimazione che ne deriva dagli organi istituzionali. La contiguità o il concorso esterno o ancora la partecipazione vera e propria in associazioni di stampo mafioso da parte di esponenti politici ha una forza dirompente sull'intero territorio, in quanto fornisce all'associazione mafiosa non soltanto quelle risorse che derivano dal conseguimento di appalti e commesse pubbliche, ma anche un "riconoscimento" generalizzato della capacità di controllo su tutti i settori della società, sia quelli economico commerciali che politici.

Su questo argomento è parsa particolarmente significativa la recente vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il sindaco di Villa Literno: in data 3 novembre 2011 è stata emessa, dal Gip presso il tribunale di Napoli, ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento a carico di Fabozzi Enrico + altri (N. R.G. P.M. 57464/06 N. R.G. Gip 52323/07) per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, reimpiego e corruzione, consumati in Villa Literno in un periodo ricompreso tra il 2003 e il 2009 (doc. 1139/3).

Il procedimento in oggetto evidenzia la saldatura tra il ceto politico ed amministrativo locale e l'imprenditoria criminale, una saldatura che, come si legge nell'ordinanza richiamata, "produce distorsioni profonde a tutti i livelli, dal governo del territorio alle direzioni dello sviluppo e dell'occupazione, ma soprattutto sostiene, da un lato, il consolidamento sul mercato legale dell'imprenditoria criminale e, dall'altro, il rafforzamento di un ceto politico e amministrativo affaristico, clientelare, e, esso stesso malavitoso".

È stato contestato, in particolare, a Fabozzi Enrico, nella sua qualità prima di candidato e poi di Sindaco di Villa Literno, il reato di associazione di stampo mafioso, avendo fatto parte dell'associazione criminale "clan dei casalesi", in particolare della fazione bidognettiana. In sostanza, il Fabozzi avrebbe prestato la propria opera a favore del clan attraverso l'aggiudicazione di appalti ad imprese di gradimento del clan in cambio di sostegno elettorale da parte dell'associazione, di danaro nonché del mantenimento di una sorte di pace sul territorio in relazione alle richieste estorsive. In tal modo avrebbe fornito, quindi, un significativo contributo al rafforzamento dell'associazione criminale che, oltre ad acquisire liquidità economiche, acquisiva anche forza ed autorevolezza sul territorio controllando gli organi istituzionali locali e il settore degli appalti pubblici.

I referenti del Fabozzi sono stati individuati in Nicola Ferraro, un imprenditore e politico già indagato per la medesima fattispecie di reato, e prima ancora in Guida Luigi, reggente della fazione Bidognetti dal 2001 al 2005.

Proprio con riferimento al condizionamento degli appalti e al ruolo ricoperto dal Fabozzi nell'ambito dell'associazione, è stato contestato il reato di corruzione per avere ricevuto danaro da un privato quale prezzo per l'aggiudicazione di un appalto relativo alla realizzazione del "programma integrato di riqualificazione urbana ed ambientale". Il tutto sulla base di pregressi accordi instaurati con il clan dei casalesi.

Si riportano, di seguito, i capi di imputazione formulati:

« Fabozzi Enrico

a. per il delitto p. e p. dagli artt 110, 416-*bis* c. p. perché, nella qualità prima di candidato e poi di Sindaco del comune di Villa Literno – in due consiliature consecutive a partire dal 2003 – e comunque di esponente politico di rilievo provinciale e poi regionale, accordandosi con gli esponenti apicali dell'associazione criminale clan dei casalesi egemone nei comuni della provincia di Caserta e, segnatamente, con i reggenti della fazione Bidognetti – ricevendone altresì un sostegno elettorale e prestando di contro la propria opera

a favore del clan per agevolare l'attribuzione di risorse pubbliche attraverso l'aggiudicazione di appalti ad imprese compiacenti, anche in concorso e con la mediazione di Nicola Ferraro, imprenditore e politico per il quale si è proceduto separatamente per la stessa fattispecie di reato, concludendo in particolare un accordo iniziale e generale con Guida Luigi, reggente della fazione Bidognetti fra il 2001 ed il 2005, per effetto del quale egli avrebbe assicurato al clan l'assegnazione di appalti e commesse ad imprese di gradimento del clan e/o del Ferraro, in cambio del predetto sostegno elettorale, di una parte della quota in denaro che le medesima impresa di volta in volta avrebbe assicurato al clan, nonché di una relativa "pace" sul territorio relativamente alle richieste estorsive che comunemente il clan effettuava, e continuando tale attività anche dopo l'arresto di Guida Luigi, forniva un apprezzabile e significativo contributo di rafforzamento alle strutture criminali interessate dagli accordi (clan dei casalesi), che acquistavano consistenti liquidità economiche da distribuire ai singoli affiliati ed un notevole apporto per il sostegno ed il proselitismo delle medesime organizzazioni, le quali acquisivano prestigio ed autorevolezza, dimostrando all'intera cittadinanza dei territori sottoposti alla loro influenza ed ai clan avversari, il controllo degli organi istituzionali locali e del settore economico degli appalti pubblici.

In Villa Literno e altrove, almeno a partire dalla fine dell'anno 2002 – con condotta perdurante almeno fino al 23 aprile 2009, data di scioglimento del Consiglio Comunale di Villa Literno per infiltrazione mafiosa.

Fabozzi Enrico, Caiazza Nicola, Caiazza Vincenzo detto Stefano, Iovine Massimo, Diana Francesco, Ziello Gaetano, Guida Luigi,

b. articolo 81 cpv. 110, 86, 87 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, articolo 7 1. 203 del 91, perchè, in concorso fra loro e con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, previo accordo fra Iovine Massimo, killer già autore di alcuni omicidi sul territorio ed affiliato al clan Bidognetti quale capozona di Villa Literno, il suocero Caiazza Vincenzo detto Stefano quale intermediario, Fabozzi Enrico, candidato Sindaco alle elezioni comunali del 2003 e Caiazza Nicola quale candidato consigliere comunale nella medesima coalizione quali richiedenti e mandanti, e con l'autorizzazione di Guida Luigi, reggente del clan Bidognetti, avvalendosi della forza di intimidazione del clan Bidognetti nel territorio di Villa Literno, talora con minaccia derivante dalla appartenenza di Iovine Massimo, Diana Francesco, Ziello Gaetano e Guida Luigi al clan, talora mediante promessa di pagamento di piccole somme alle famiglie più bisognose, imponevano a cittadini non identificati del comune di Villa Literno, di votare rispettivamente i candidati Fabozzi Enrico e Caiazza Nicola, che poi sarebbero stati effettivamente eletti.

Con l'aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ed al fine di agevolare l'associazione camorristica del clan dei casalesi, fazione Bidognetti, che avrebbe tratto vantaggio dall'elezione del sindaco e del consigliere comunale sponsorizzati dal clan. In Villa Literno, nella primavera del 2003 e fino al giorno delle consultazioni elettorali.

Di Caterino Emilio, Garofalo Raffaele e Maccariello Raffaele.

c. articoli 110, 629 comma 2 c.p., articolo 7 legge 203 del 91 perchè in concorso fra loro, con minaccia consistita nell'avvalersi del clima di intimidazione derivante dalla appartenenza del Di Caterino e del Maccariello al clan dei casalesi, il Di Caterino anche con funzioni direttive e di comando sul territorio di Villa Literno, a seguito di una riunione a cui partecipava anche il boss Alessandro Cirillo, costringevano Nicchiniello Francesco, imprenditore titolare di fatto, unitamente ai figli Salvatore ed Emma, della Nicchiniello Costruzioni Srl e compartecipe dell'ATI partecipante ad un appalto per i « lavori di riqualificazione e riuso urbano delle strade del centro storico per un valore di euro 1.161.608,89, a non insistere nella procedura che doveva essere aggiudicata all'Ati di Garofalo Raffaele e a non denunciare alle forze di polizia le irregolarità connesse alla aggiudicazione, così procurando un ingiusto profitto a Garofalo Raffaele ed al clan Bidognetti al quale il Garofalo, cugino di Maccariello Raffaele, avrebbe fatto pervenire parte dei proventi.

Con l'aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ed al fine di agevolare l'associazione camorristica del clan dei casalesi, fazione Bidognetti, che aveva stipulato un accordo generale con il sindaco Fabozzi per l'aggiudicazione degli appalti, come meglio tratteggiato al capo a).

In Villa Literno, il 1° dicembre 2006.

Carrino Anna

d. articolo 648 c.p. articolo 7 legge 203 del 91 per avere ricevuto, per conto della famiglia Bidognetti, da Maccariello Raffaele e Garofalo Raffaele, una somma di denaro di provenienza delittuosa in quanto derivante del reato di cui al capo c), Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di favorire il clan dei casalesi, fazione Bidognetti.

In Casal di Principe nella prima metà dell'anno 2007

Fabozzi Enrico e Malinconico Giovanni

e. articolo 319,321 c. p., per avere Fabozzi Enrico, sindaco di Villa Literno, ricevute denaro ed altre utilità da Malinconico Giovanni, rappresentante e capogruppo dell'ATI Malinconico-Favellato-Mastrominiio, quale prezzo per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione del "programma integrato di riqualificazione urbana ed ambientale", per l'importo complessivo a base d'appalto di euro 13.602.833,19, sulla base dell'accordo generale che il Fabozzi, in relazione a quanto indicato al capo a) aveva stipulato con il clan dei casalesi.

In particolare il Malinconico forniva al Fabozzi le seguenti prestazioni, altrimenti non dovute: contributo di euro 10.000 per la squadra di calcio del Villa Literno; contributo di euro 10.000 per i festeggiamenti del Carnevale di Villa Literno; elargizione di euro 2.200 in favore di Di Fratta Michele per la realizzazione di cartoline augurali per i cittadini di Villa Literno; sponsorizzazione di euro 3.000 per il concerto tenuto da Katya Ricciarelli in Villa Literno – gennaio